



Sentenza

n. 28 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai magistrati:

Leonardo **Venturini**

Presidente

Annalaura **Leoni**

I° Referendario – relatore

Khelena **Nikifarava**

I° Referendario

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **63090** del registro di Segreteria,
avente ad oggetto il **conto giudiziale n. 109769**, reso per **l'anno 2019** dal **Sig. Augusto Ferretti** (C.F. FRRGST71E19A390L),
nella sua qualità di agente contabile **economo del Comune di Arezzo**, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Pasquini (C.F. PSQSFN63B01A390C, PEC avvstefanopasquini@pec.giuffre.it), presso il cui Studio in Arezzo, via Margaritone 32, int. 1, è elettivamente domiciliato;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);

ESAMINATI gli atti ed i documenti della causa;

UDITI nella pubblica udienza del 6 febbraio 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Simonetta Sieni, il relatore, I° ref. Annalaura Leoni, il sostituto procuratore generale Paola Ciccarelli e l'Avv. Stefano Pasquini per l'agente contabile,

nessuno presente per l'Ente.

FATTO

I. Con relazione di irregolarità n. 2/2024, il magistrato istruttore deferiva all'esame della Sezione il conto in epigrafe, chiedendo di dichiarare l'irregolarità della gestione contabile in quanto, *“sebbene il conto chiuda in pareggio e non siano emersi addebiti a carico dell'agente”*, veniva rilevato che lo stesso *“non rappresenta correttamente la gestione delle anticipazioni per le piccole spese dell'anno 2019”*.

In particolare, il magistrato istruttore formulava i seguenti rilievi:

A) *“In primo luogo, infatti, nella parte destra del conto, c.d. “scarico”, sotto la colonna “n. buono d'ordine”, non viene indicato il numero dei buoni d'ordine relativi alle spese effettuate dall'economo a valere sulla cassa economale, ma il numero delle reversali con le quali si provvede alla restituzione del fondo sulla base delle spese effettuate. In tal modo, pertanto, per ricostruire le spese effettuate dall'economo, è stato necessario ricorrere ai dati del giornale di cassa”*;

B) *“In secondo luogo, nel conto sono rappresentati, per stessa ammissione dell'ente, importi non riferibili all'utilizzo della cassa economale (indicati come “spese contratti”, “Sportello Polifunzionale” e “Polizia Municipale”)”*;

A tale riguardo, il magistrato istruttore precisava che *«[i]l compito di individuare le spese che possono rientrare nella gestione della cassa economale, in conformità alla funzione dello strumento, è*

demandato al potere regolamentare dell'ente. Ai sensi dell'art. 153 comma 7, D. Lgs. n. 267/2000, il regolamento di contabilità "prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare"».

Tuttavia, dall'analisi effettuata tramite il giornale di cassa, pur in assenza di specifiche *"criticità tali da meritare rilievi"*, emergeva che nel modello 23 venivano rappresentate anche le somme *"messe a disposizione"* di uffici diversi (Polizia Municipale, Sportello Unico, Segreteria Generale), non afferenti alla cassa economale, seppure regolarmente rientrate nel corso dell'anno.

C) Da ultimo, il magistrato istruttore segnalava che *"in contrasto con quanto previsto dall'art. 223 TUEL e dall'art. 83 del Regolamento di contabilità del comune, le verifiche di cassa da parte dell'Organo di revisione contabile non sono state effettuate con cadenza trimestrale, ma, come si evince dalla documentazione inviata, per l'anno 2019, tali verifiche sono state effettuate solamente in data 17 luglio 2019 e in data 8 novembre 2019"*.

II. In data 17 gennaio 2025 l'agente contabile, assistito dall'Avv. Stefano Pasquini, depositava la memoria in cui concludeva per la doverosità del discarico, in quanto *"le irregolarità rilevate nella compilazione del conto debbano essere ritenute di natura meramente formale, attesa e considerata sia la regolarità sostanziale del conto giudiziale sia l'esclusione di ammanchi di sorta"*.

III. Il Comune di Arezzo non depositava memorie, né presenziava all'odierna udienza.

IV. All'odierna udienza, nessuno comparso per il Comune di Arezzo, il PM Paola Ciccarelli rilevava la chiusura del conto in pareggio e l'assenza di addebiti a carico dell'agente contabile, rimettendosi pertanto alle determinazioni del Collegio. L'Avv. Stefano Pasquini per l'agente contabile argomentava per la corretta rappresentazione della cassa economale, nonché degli altri 3 conti di movimentazione del contante che non facevano parte della cassa economale, evidenziando quindi il carattere formale delle irregolarità contestate. In conclusione, l'Avv. Pasquini rilevava che le mancate verifiche trimestrali da parte dell'organo di revisione contabile non erano imputabili all'economo.

All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo, questo Collegio deve dare atto che il conto in epigrafe chiude in pareggio e non risultano ammanchi o addebiti a carico dell'agente, come da conclusioni del Magistrato istruttore, cui ha aderito anche la Procura contabile.

Pertanto, restano da decidere le conseguenze (i) dei rilievi mossi dal Magistrato istruttore in relazione alla regolarità formale della rappresentazione della gestione della cassa economale (v. punti 2-4 *infra*), nonché (ii) della parziale omissione delle verifiche

trimestrali di cassa da parte dell'organo di revisione contabile (v. punto 5 *infra*).

A tale riguardo, nella piena condivisione da parte di questo Collegio di quanto rilevato dal Magistrato istruttore nella relazione di irregolarità, si ritiene che i rilievi di seguito formulati non siano di gravità tale da precludere la dichiarazione di discarico dell'agente contabile, in assenza di precedenti giurisprudenziali sui profili specifici ed anche in considerazione delle misure di autocorrezione adottate – secondo quanto riferito nella memoria difensiva e salvo verifica nella sede propria – a partire dal conto dell'esercizio 2023.

2. Il primo rilievo che il Collegio indirizza all'agente contabile riguarda la necessità del rispetto dei principi della legalità e della trasparenza del conto della cassa economale, entrambi pregiudicati dall'esposizione all'interno del conto medesimo delle somme in realtà afferenti alle gestioni diverse.

3. Il secondo rilievo del Collegio riguarda l'anomalia della struttura del conto conseguente all'indicazione delle reversali di pagamento in luogo di buoni (di spesa) economali, cui consegue sempre la lesione del principio della trasparenza, in quanto tale struttura anomala rende più difficoltosa la corretta ricostruzione della gestione della cassa economale.

4. Entrambi i predetti rilievi non possono essere ricondotti a mere irregolarità formali, in quanto ledono la finalità primaria del conto giudiziale – che può essere garantita solo dall'uniformità

formale dei conti giudiziali di ciascuna tipologia, anche quando provenienti da Enti diversi – consistente nella chiarezza dell'esposizione, presupposto necessario della trasparenza della gestione dell'agente contabile.

5. Infine, da ultimo, il Collegio ribadisce l'importanza del puntuale rispetto da parte dell'organo di revisione dell'Ente degli obblighi di legge in materia di verifiche periodiche della gestione della cassa economale, pur dovendosi rilevare – ai fini di ogni valutazione di responsabilità dell'agente contabile – che le relative mancanze non possono essere addebitate all'economo.

6. In relazione a tutto quanto sopra, deve trovare l'applicazione l'art. 149, comma 2, c.g.c. ai sensi del quale *“Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo”*.

Al contempo, deve essere precisato che i due rilievi di cui specificamente ai punti 2 e 3 *supra* precludono la possibilità di dichiarare regolare il conto in epigrafe.

7. La novità delle questioni trattate riguardo ai rilievi posti a carico dell'agente contabile giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto in epigrafe, dichiara il discarico dell'agente contabile, con i rilievi di

cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Annalaura Leoni

Leonardo Venturini

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 28/02/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente